



COMUNE DI TIVOLI

**POLIZIA LOCALE**  
**UFFICIO POLIZIA STRADALE VIABILITÀ E MOBILITÀ**  
Via Monte Vescovo, 2  
Tel. 0774/453501 – Fax 0774/334119

ORD. N. 840 DEL 21 DIC. 2016 PROT. GEN. 65P63

Reg. Com. n.158 del 13 dicembre 2016 Prot. Com. n. 25126

**IL VICE COMANDANTE F.F. P.O.**

Premesso che l'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi programmatici quello di contemperare l'esigenza di mobilità degli utenti della strada con nuove misure di traffico, atte ad assicurare una migliore complessiva vivibilità della Città, riducendo i rischi derivanti dall'inquinamento acustico ed ambientale e contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione;

Vista l'Ordinanza n. 567 del 12/11/2014 e s.m.i. con la quale si regola la ZTL Medievale e le modalità per il rilascio dei permessi di accesso;

Vista l'ordinanza n.322 del 17 giugno 2015 e s.m.i. con la quale si regola la ZTL S.Anna Colsereno e le modalità per il rilascio dei permessi di accesso;

Rilevato che i permessi di cui al punto 3 sub A-B-C1-G-H1-H3-N-P-R del dispositivo della citata Ordinanza n. 567 del 12/11/2014 e s.m.i. che regola la ZTL Medievale hanno scadenza 31/12/2016;

Rilevato che i permessi di cui al punto 4 sub A-C1-N4 del dispositivo della citata Ordinanza n. 322 del 17/06/2015 e s.m.i. che regola la ZTL S.Anna Colsereno hanno scadenza 31/12/2016;

Che è in corso da parte della competente Commissione Consiliare l'esame di una complessiva regolamentazione atta a disciplinare le ZTL della città;

Che nelle more della predisposizione ed approvazione del suddetto Regolamento e sulla scorta inoltre dei positivi riscontri rilevati dalla attivazione delle ZTL Medievale e S.Anna-Colsereno e delle indicazioni pervenute dalla Cittadinanza è possibile, per le casistiche su riportate, riguardanti residenti all'interno delle ZTL ed assimilati-proprietari di posti- auto provvedere a prorogare gli effetti dei citati permessi e che è possibile, inoltre, procedere ad alcune modifiche regolamentari per recepire le istanze pervenute dai cittadini quali estensione all'utilizzo di auto elettriche ibride, categorie non contemplate, modalità rilascio permessi provvisori, in quanto è stata individuata in via definitiva la fascia di accesso libera negli orari di minore transito dalle ore 14.00 alle ore 17.00, etc;

VISTI gli articoli 5, 3° comma, 7, 20 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495;

VISTO l' art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", concernente le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli artt. 22 e 32 dello Statuto Comunale vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 01 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

**O R D I N A**

La **PROROGA** fino al **31.12.2017** della validità dei soli permessi rilasciati di cui al punto 3 sub A-B-C1-G-H1-H3-N-P-R previsti nell'Ordinanza n. 567 del 12/11/2014 e s.m.i. che regola la ZTL Medievale lasciando inalterate le relative modalità di rilascio, e dei soli permessi di cui al punto 4 sub A-C1-N del dispositivo della citata Ordinanza n. 322 del 17/06/2015 e s.m.i. che regola la ZTL S.Anna Colsereno lasciando inalterate le relative modalità di rilascio;

Di **MODIFICARE** il punto 3 del dispositivo sub P della Ordinanza n. 567 del 12/11/2014 e s.m.i. che regola la ZTL Medievale nel seguente modo: "**P- Auto elettriche/e o ibride** I proprietari di auto a propulsione elettrica e/o ibrida possono richiedere in carta semplice il permesso di transito e sosta, ove consentito, allegando relativa carta di circolazione e ricevuta del versamento delle spese di istruttoria";

Di **INSERIRE** al punto 4 come sub P nella Ordinanza n. 322 del 17/06/2015 e s.m.i. che regola la ZTL S.Anna Colsereno il seguente articolo: "**P- Auto elettriche e/o ibride** I proprietari di auto a propulsione elettrica e/o ibrida possono richiedere in carta semplice il permesso di transito e sosta, ove consentito, allegando relativa carta di circolazione e ricevuta del versamento delle spese di istruttoria";

Di **INSERIRE** al punto 4 come sub H nella Ordinanza n. 322 del 17/06/2015 e s.m.i. che regola la ZTL S.Anna Colsereno il seguente articolo: "**H - Medici - Veterinari**

H1- I medici generici e veterinari convenzionati facenti parte della ASL RM/G, con pazienti residenti all'interno della ZTL, possono richiedere, al fine di effettuare visite domiciliari, un permesso di transito e sosta per un veicolo di loro proprietà, con istanza in carta semplice allegando in copia: autocertificazione attestante la qualifica di medico convenzionato con il SSN con pazienti in ZTL.

H3 - Gli Istituti di Previdenza sociale possono richiedere in carta legale, per i medici fiscali che effettuano le visite domiciliari di controllo dei lavoratori in malattia, un permesso annuale a pagamento per ciascun medico per un veicolo di proprietà, allegando in copia: documentazione con la quale l'ente di previdenza attesta il servizio svolto dal medico, carta di circolazione, ricevuta del versamento previsto per il rilascio del permesso e delle spese di istruttoria.

Per queste categorie in caso di possesso già del permesso relativo alla ZTL Medievale non vi è necessità di richiesta di ulteriore permesso;

Di **LASCIARE** inalterate le modalità di rilascio di cui al punto 3 sub C2-D-E-F-H2-I-L (come integrata dal presente atto)-M-Q-T1-T2-T3-T4-T5-T6 del dispositivo della citata Ordinanza n. 567 del 12/11/2014 e s.m.i. che regola la ZTL Medievale e del punto 4 sub C2-E-I-T3-T4-T5-T6 del dispositivo della citata ordinanza n. 322 del 17/06/2015 e s.m.i. che regola la ZTL S.Anna Colsereno;

di **STABILIRE** che gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero a disciplinare diversamente la materia.

Il Comando Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale, sono incaricati di curare l'osservanza del presente provvedimento, avverso al quale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'an. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Cap. **Eliseo Gelsomina**



Il Vice Comandante F.F. P.O.  
Cap. **Eleonora Giusti**